|  |  |
| --- | --- |
|  | **COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO |

ORDINANZA SINDACALE N°1409 del 25.06.2013

PROT. N. 3139 DEL 25/06/2013

**ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E/O INEDIFICATE, PULIZIA FOSSI, TAGLIO RAMI E SIEPI.**

**Il Sindaco**

PREMESSO:

- che all’interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

- che, con particolare riferimento ai centri abitati, esistono aree verdi, private lasciate in completo stato di abbandono e di degrado.

CONSIDERATO che l’incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro dei centri abitati e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;

- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, …) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;

- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;

- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, … ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

- accresce il pericolo di incendi.

CONSIDERATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centro urbani, producono altresì un danno all’immagine del territorio in contrasto con la vocazione turistica e con l’amenità ambientale dei luoghi, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini.

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro cittadino.

RITENUTO utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalciati.

VISTI:

- il Regolamento comunale di Igiene e Sanità;

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i "Nuovo Codice della Strada";

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

- il Capo III del D.Lvo del 08/03/2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi;

**ORDINA**

A tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati adiacenti ad abitazioni private, strade, marciapiedi ed aree pubbliche, nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, di provvedere allo sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di rami ed alberature, interventi di pulizia, nelle aree sopra descritte, ripetendo tale operazione ogni qualvolta necessario al fine di rispettare il pubblico decoro ed eliminare situazioni in cui possano proliferare insetti ed animali;

**SANZIONI**

Le violazioni a quanto disposto saranno perseguibili a norma di legge, con l’applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 a € 500,00) da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981; nonché dalle normative vigenti in materia.

In caso di inottemperanza, a seguito della contestazione delle violazioni alla presente ordinanza, si procederà d’ufficio ai lavori necessari con addebito delle relative spese al proprietario dell’area o agli eventuali soggetti aventi titolo, con risarcimento da parte degli inadempienti di qualsiasi danno dovesse verificarsi.

**DISPONE**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. 1034/71), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione (DPR 1199/71).

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Servizio Polizia Locale, per i controlli di competenza ai fini del rispetto di quanto sopra esposto; il Personale dell’ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale e in diversi luoghi pubblici.

Dalla Residenza Municipale lì 25.06.2013

 **IL SINDACO**

 *F.to Pala Domenico*

…………………………………….